


# La pagina del fotogiornalista

## Auspicate modifiche al diritto fotografico e speranze di concretezze europee



Matsuyama, già capo della Yakuza, la mafia giapponese (foto di Alberto Venzago)

*“Chiari e scuri del nostro mestiere...”*

Prima di venire al dunque specifico, sarà bene chiarire quanto attualmente attribuito all'autore, in genere, dalla legislazione europea.

All'autore compete innanzi tutto, in esclusiva, l'utilizzazione economica dell'opera, comprensiva dei diritti di pubblicazione, riproduzione in copie, diffusione televisiva, messa in commercio, modificazione. Tale diritto di utilizzazione economica dura per tutta la vita dell'autore e, in capo agli eredi, per settanta anni dopo la sua morte (secondo le normative CEE del 1993), trascorso il quale termine l'opera cade in pubblico dominio.

All'autore spetta in secondo luogo, quale riflesso dell'emanazione dell'opera della sua personalità, il diritto morale sull'opera stessa, che egli conserva indipendentemente dai diritti di utilizzazione economica e anche in caso di cessione di questi, e che è inalienabile ma si trasmette, dopo la morte dell'autore, al coniuge e ai figli o, in mancanza, ad altri stretti congiunti.

Sotto questa denominazione la legge comprende il diritto di rivendicare in qualsiasi momento la paternità dell'opera, anche se questa era apparsa come anonima o pseudonima; e il diritto di opporsi a deformazioni, mutilazioni o altre modificazioni che possono essere di pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'autore anche semplicemente sotto il profilo della compromissione delle peculiarità stilistiche e della dignità estetica dell'opera stessa.

Stanti queste basi, eccoci al particolare nazionale e professionale. Dal punto di vista giu-

ridico, sono considerate fotografie le "immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche" (art. 87 della legge 22 aprile 1941 n. 633 che regola il diritto d'autore, modificato dal d.p.r. 8 gennaio 1979 n. 19). Le opere fotografiche, le fotografie con carattere creativo, sono comprese tra le opere dell'ingegno, la loro protezione dura 50 anni a decorrere dal momento di produzione dell'opera stessa. Ci conforta il fatto che le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico sono state confermate tra i Beni Culturali dello Stato con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148 ed ulteriormente dalla passata legislatura con decreto presidenziale in data 29 ottobre 1999.

Per le semplici fotografie non "d'arte" la tutela continua, invece, a essere quella prevista dagli art. 87-92 della legge 633/1941 e cioè di 20 anni dalla produzione.

Regna al momento disordine e discordanza nei vari stati dell'Unione Europea per quanto riguarda modi di tutela e durata del copyright, compresa la fotografia di valore giornalistico e documentario che non è chiaro in quale categoria collocare, magari in una particolare... Va in oltre puntualizzato in termini economici il valore delle immagini usate in opere didascaliche, antologiche e comunque di carattere scolastico. Si pone poi anche il recente



Henri Cartier - Bresson al lavoro in un reportage sul Mezzogiorno (foto di Vincenzo Carrese)

problema delle fotocopie che investe anche l'ambito letterario e giornalistico.

Il sistema di esazione forfettaria da qualcuno escogitato per queste ultime appare farraginoso ed improbabile.

E' decisamente tempo che sia varata una legge unica europea chiarificatrice per la disciplina e la protezione nell'ambito del lavoro fotografico ed attività connesse, prima che il rapidissimo evolversi e trasformarsi del mondo dell'immagine e della comunicazione vanifichi ogni possibilità di inquadramento.

Varie confraternite ed associazioni specialistiche in Italia hanno cercato ordine e progresso in questo campo con esiti incerti e frazionati; se l'unione fa la forza sarà bene intelligentemente riunirsi per provvedere, auspice forse il rinnovato GADEF che ha certo avuto tanti meriti, un tempo. Speriamo che il suo fondatore guardi dall'alto aiutandoci ad uscire da questo sconsolante "come eravamo" poiché la giurisprudenza ci riporta al 1941.

F.C.

Per il rispetto e la tutela del nostro lavoro di fotografi nella salvaguardia dei diritti professionali



**GADEF** Gruppo Agenzie Distributori e Fotografi

Quota associativa comprendente  
l'abbonamento annuale a Tribuna Stampa - € 100,00  
Libretto normativa e tariffe 2002 - 2004 - € 20,00

Per modalità informazioni e consulenza:

GADEF - Giulia Carrese - Via A. Grumello n.5 - 20144 Milano

Tel/Fax 02 481 935 01 - Cel. 335 619 1575 - www.gadef.com - E-mail: info@gadef.com